

AVVOCATURA ED ESPOSIZIONE MEDIATICA

a cura dell'avv. Spiro Nicastro

Quale comportamento può definirsi legittimo, deontologicamente corretto, osservante degli imprescindibili ed irrinunciabili requisiti della dignità e del decoro a cui l'avvocatura si è da sempre ispirata, allorché ci si trovi dinanzi all'esigenza/necessità di una esposizione mediatica? Quali i limiti, la metodologia, da applicare? Esiste una regola codificata che sancisca in modo inequivocabile il comportamento da adottare in casi di grande clamore mediatico? Non so! Eppure, *mutatis mutandis*, la storia giudiziaria del nostro paese è disseminata d'interviste, di presenze sulla carta stampata, di contributi da parte di patrocinatori di turno investiti di casi giudiziari eclatanti ai quali la società, ancor più l'informazione, chiedeva una sorta di rendiconto al quale è difficile sottrarsi. Sì, perché anche l'eventuale silenzio può essere più eloquente di mille comparsate televisive potendo essere tacciato di subdola strategia processuale. Ed allora come bisogna comportarsi in costanza di fattispecie surriferite? Forse che la violazione cambi a seconda dell'autorevolezza dell'avvocato esternatore: giusta appunto si rammentano gli estenuanti interventi del Chiar.mo Prof. Avv. Carlo Taormina quando si accapigliava strabuzzando gli occhi volpini in programmi di successo, affannandosi in soluzioni davvero poco plausibili. Lì, evidentemente, si astenero dall'avviare azioni disciplinari atteso i titoli accademici e la *vis* polemica del professore ex magistrato del foro romano. Ovviamente - per quanto sopra argomentato - non si può non fare riferimento al caso che sta appassionando l'opinione pubblica ossia il terribile omicidio della povera Shara Scazzi. Il bombardamento mediatico a cui sono stati sottoposti i colleghi avvocati è senza precedenti. Ma dinanzi ai celebrati e celebrandi processi televisivi, laddove vi siano quotidiane ricostruzioni sulla dinamica dell'evento delittuoso, sui possibili moventi, sulla puntuale e sistematica lettura degli atti processuali passati al vaglio di criminologi, giornalisti, opinionisti di costume prestati temporaneamente alla magistratura popolare, perfino di ex militari appartenenti ai ris, come si può restare lontani, impassibili da questo groviglio di notizie spesso contaminate dalla ignoranza e dalla perversa curiosità? Trattasi di avvocati che apprendono in diretta tv delle ordinanze della Procura già commentate a furor di popolo, prima della rituale e sacrosanta notifica: è davvero possibile non intervenire quando tutto il mondo sta tessendo i profili psicologici del tuo assistito al quale si fanno proferire parole mai dette; quando incalzano i commenti di veline di turno circa l'errata e non puntuale impostazione difensiva; quando persino la postura del proprio assistito

diventa elemento indicativo di pericolosità sociale a detta di qualche vip che un attimo prima si occupava di gonne e tacchi. Di certo non si può e non si deve comparare il comportamento degli avvocati a quello dei magistrati: si loda , il comportamento dei magistrati “riservati” in quanto il loro è un atteggiamento istituzionalizzato, naturalmente *super partes*. Guai ai magistrati che si lasciassero prendere dal circo mediatico; in tal caso violerebbero un principio costituzionale! All’opposto v’è la posizione degli avvocati i quali devono difendere i propri assistiti in ogni sede, in quanto in ogni sede, quale che essa sia, si contribuisce ad alimentare – haimé – la convinzione di colpevolezza o di innocenza, non foss’altro che nei confronti della giuria popolare. Certo, sarebbe meglio che i processi venissero celebrati in via esclusiva nelle sedi naturali ossia nelle aule giudiziarie, ma in assenza di disposizioni legislative o di protocolli comportamentali che regolino tali casi da parte del Consiglio dell’Ordine Nazionale, il tutto è lasciato alla giusta discrezionalità dell’avvocato il quale dovrà e potrà decidere di intervenire mediaticamente laddove riscontri motivi di opportunità o di strategia difensiva sempre a tutela del proprio assistito. Diversamente andrebbe sanzionato il comportamento dell’avvocato “per eccesso di esposizione mediatica” - violazione che si configura solo astrattamente non essendoci riscontri oggettivi diretti nel codice deontologico – allorquando gli interventi, fossero finalizzati esclusivamente alla promozione della propria persona; ciò ricorrerebbe in presenza di interviste fotocopia rilasciate a diverse testate, od anche, in costanza di contributi televisivi sui quali già si è avuto modo di pronunciarsi. In conclusione, non v’è un linea di demarcazione così netta da stabilire ciò che è sbagliato da ciò che è giusto; tuttavia in casi sopra citati, e non solo, si impone, prima di ogni cosa, che l’avvocato abbia a comportarsi in modo adeguato mai tradendo e violando i principi di decoro e di dignità ai quali ci si deve sempre uniformare.

S.Giovanni in Fiore/Cosenza li 15.11.2010

avv. Spiro Nicastro